

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2609)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FENOALTEA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1967

Modifica dell'articolo 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni a carico dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, dispone che ha diritto a pensione di reversibilità la vedova del pensionato dello Stato purchè il matrimonio, qualora sia posteriore alla cessazione del servizio, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del 72° anno di età e sia durato almeno due anni e se la differenza di età fra i coniugi non sia maggiore di anni venti.

Si prescinde dalle suddette condizioni qualora dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, e, secondo una recente legge (28 aprile 1967, n. 264) quando i matrimoni siano stati contratti prima della pubblicazione della legge stessa.

La norma si giustifica con il fine di evitare matrimoni di comodo. Il legislatore, però, non ha tenuto conto della situazione di svantaggio in cui sono venuti a trovarsi le vedove dei militari, rispetto alle vedove degli impiegati civili, per quanto riguarda le condizioni poste all'acquisto del diritto alla reversibilità della pensione.

Le norme in materia, infatti, nel prevedere senza altra condizione, che il matrimonio è ritenuto tempestivo, purchè avven-

nuto prima della cessazione dal servizio (articolo 11, primo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, applicabile agli aventi diritto del personale militare in forza del successivo articolo 21) non avrebbero tenuto conto che, per la cessazione dal servizio di tale personale militare, sono stabiliti limiti di età notevolmente più bassi di quelli fissati per la generalità dei dipendenti statali che maturano il diritto alla quiescenza all'età di anni 65.

Nell'applicazione pratica di tali norme restrittive, si determina che, se un militare ufficiale si sposa poco dopo la cessazione del servizio, e ciò può verificarsi tra i 48 e i 52 anni di età, la moglie di questo, se non rientra nei limiti stabiliti dall'articolo 11, comma secondo, non ha diritto a pensione di reversibilità, mentre per l'impiegato civile, che ha sposato qualche giorno prima del compimento dei 65 anni di età, allorché era ancora in servizio, la moglie di quest'ultimo, non ricadendo nelle predette restrizioni, ha in qualunque caso diritto a pensione di reversibilità.

Si verifica così il caso che il matrimonio del militare, pur essendo stato contratto in

un'età più giovanile del civile, non ha quelle garanzie per il futuro della moglie, che ha quest'ultimo. Ora, dieci, quindici anni nella vita di un uomo, hanno un rilevante valore, e il desiderio, o più spesso la necessità, di costituire una famiglia è più che comprensibile nella maturità, che non in chi va verso la vecchiaia.

Il legislatore non ha tenuto altresì conto della particolare situazione dei militari provenienti dal servizio attivo, dichiarati invalidi di guerra, i quali hanno dovuto lasciare il servizio ancor prima dei rispettivi già bassi limiti di età, perchè dichiarati permanentemente inidonei al servizio attivo. È questo il caso particolare degli ufficiali del *Corpo delle guardie di pubblica sicurezza*.

È inoltre da tenere presente che il Senato, nella seduta del 4 ottobre 1967, in occasione della discussione e approvazione del disegno di legge n. 1161 concernente la delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato, ha rilevato la profonda disparità di trattamento tra i dipendenti civili e i dipendenti militari ai fini della reversibilità della pensione ed ha approvato in tal senso un ordine del giorno, accettato come « vivissima raccomandazione » dal Governo.

Si rende pertanto necessario emanare una norma che elimini l'ingiustificata disparità di trattamento fra il personale civile e il personale militare dello Stato, imprimendo così alle vigenti norme in materia un più ampio contenuto di giustizia equitativa.

È infatti evidente che se un matrimonio contratto da un uomo che abbia superato i 65 anni di età può dar luogo al sospetto di esser celebrato al solo fine di far lucrare la pensione alla futura vedova (dove le condizioni restrittive poste dalla legge vigente) il sospetto non si giustifica nei riguardi di un matrimonio celebrato intorno ai 50 anni; in età, cioè, che rende plausibile il perseguimento dei fini propri del coniugio.

Ciò posto, mi onoro presentare, onorevoli senatori, il seguente disegno di legge che mira a venire incontro ad una benemerita categoria di persone che oggi vivono in continuo preoccupante pensiero per l'avvenire delle loro consorti, le quali, dopo aver curato ed assistito, *per lunghi anni*, il proprio coniuge, si verrebbero ingiustamente a trovare in misere condizioni economiche e morali.

È da rilevare che il proposto provvedimento non impone praticamente alcun nuovo onere per il bilancio dello Stato in quanto esso potrebbe eventualmente solo comportare nel futuro il prolungamento del trattamento pensionistico in misura ridotta.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le norme limitative di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, non si applicano al personale militare che abbia contratto matrimonio, dopo la cessazione dal servizio, purchè il matrimonio stesso sia avvenuto prima del compimento del 65° anno di età.